

## VERBALE di ACCORDO AZIENDALE

FINPIEMONTE S.p.A.
24 SET. 2019
Prot. H.R.'19-0445

In data 24 settembre 2019, in Torino e presso la sede della società Finpiemonte Spa, si sono riuniti:

- **Marco Milanesio - Direttore Generale di Finpiemonte Spa**
- **Claudia Regalbuto - RSA FISAC CGIL**
- **Giuseppe Mangia - RSA FIRST CISL**

### Premesso che

Le Parti oggi costituite hanno sentito l'esigenza di pianificare una serie di intese volte a regolamentare, in favore dei lavoratori, istituti di natura extracontrattuale.

L'attuale contesto aziendale è tale da ritenere realizzabili le intese raggiunte anche avuto riguardo al complesso delle attività facenti capo in questo momento all'azienda e dell'impegno che i lavoratori profondono in favore degli obiettivi anche di crescita dell'azienda.

### Considerato che

Le Parti, condividendo quanto esposto in premessa e che riconoscono quale parte integrante del presente accordo, hanno ritenuto di condividere le presenti intese:

### Ambito di applicazione

Il presente Accordo è applicabile a tutti i lavoratori della Società.

### Durata e decorrenza

Le Parti convengono che il presente accordo abbia decorrenza dal 1 novembre 2019 e fino a tutto il 31 dicembre 2020 con rinnovo tacito per analogo periodo salvo che non intervenga disdetta da una delle parti nei 6 mesi antecedenti la scadenza dello stesso.

### Modifica dell'Orario lavorativo

**ORARIO INGRESSO:** 8.30 – 9.30, suddiviso in cinque fasce, con arrotondamento orario di 15 minuti.

**ORARIO PAUSA PRANZO:** 1 ora, nella fascia oraria 13.00 – 14.30.

**ORARIO DI USCITA:** 17.00 – 18.30, suddiviso in cinque fasce, con arrotondamento orario di 15 minuti.

### *Dettaglio*

<b>INGRESSO</b>	<b>USCITA</b>
Entro le 8.30	17.00
Dalle 8.31 alle 8.45	17.15
Dalle 8.46 alle 9.00	17.30
Dalle 9.01 alle 9.15	17.45
Dalle 9.16 alle 9.30	18.00

In caso di necessità, la Direzione si impegna a valutare eventuali richieste di part-time per uscita anticipata.

### **Flessibilità individuale**

Come previsto dall'art. 108 del CCNL, compatibilmente con le esigenze di servizio ed in via non occasionale, l'azienda potrà accordare delle flessibilità individuali in entrata rispetto all'orario di ingresso con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

### **Disdetta accordo pausa pranzo ridotta**

L'orario della pausa pranzo viene stabilito dalle Parti in **1 ora**, all'interno della fascia oraria 13.00 - 14.30.

Occasionalmente, nel caso di pausa pranzo superiore a 1 ora, sarà possibile recuperare il ritardo nell'arco della giornata, con arrotondamento orario al quarto d'ora.

### *Dettaglio recupero*

- Durata pausa pranzo da 1h1m fino a 1h15m – recupero 15 minuti in uscita
- Durata pausa pranzo da 1h16m fino a 1h30m – recupero 30 minuti sull'orario di uscita

### **Utilizzo banca delle ore**

L'utilizzo della banca delle ore in orario lavorativo viene stabilito che verrà considerato in arrotondamento al quarto d'ora per ciascun evento e senza possibilità di recupero al minuto.

CR            



### **Buoni pasto**

Le Parti concordano di confermare l'erogazione di un buono pasto elettronico da 7 euro giornalieri.

Il diritto a vedersi riconoscere il predetto buono sarà legato alla presenza al lavoro e in particolare a coloro che svolgeranno attività lavorativa per almeno 5 ore complessive di lavoro ordinario, delle quali almeno 1 ora al pomeriggio dopo l'effettuazione della pausa pranzo.

### **Pause in orario lavorativo**

Vengono in questa sede riconosciute e concordate due pause lavorative giornaliere di una durata inferiore a 10 minuti, da potersi effettuare una al mattino tra le ore 10.00 e le ore 11.30 e una al pomeriggio tra le ore 15.00 e le ore 16.00.

### **Conteggio mezza giornata di ferie**

Con decorrenza **dal 1 gennaio 2020**, nell'utilizzo della mezza giornata di ferie, si concorda che dovrà essere rispettato il principio per il quale, entro il 31/12 di ogni anno, dovrà essere raggiunto un pareggio tra la fruizione delle mezze giornate di ferie al mattino e delle mezze giornate di ferie al pomeriggio.

Eventuali mezze giornate semifestive dovranno essere compensate con la fruizione di altrettante mezze giornate di ferie pomeridiane.

### **Visite mediche**

Le Parti, al fine consentire una veloce e più programmata gestione dell'istituto delle visite mediche, in questa sede convengono la istituzione in favore dei lavoratori, con decorrenza **dal 1 gennaio 2020**, di un Plafond di 8 ore annue per tutti i dipendenti, in orario 9.30 – 17, non cumulabili l'anno successivo.

Tale monte ore deve intendersi comprensivo anche del tempo necessario per raggiungere il luogo della visita.

Il lavoratore dovrà produrre idonea giustificazione rilasciata dalla struttura medica che ha reso la prestazione con l'indicazione dell'orario di entrata e dell'orario di uscita dalla Struttura che lo ha visitato.

Al raggiungimento della capienza del plafond, le ulteriori assenze per visite mediche svolte durante l'orario di lavoro dovranno essere giustificate con banca ore/ferie/pir.

CR

3/4

Eventuali casi relativi a patologie accertate e che richiedano cicli di cure specialistiche verranno gestiti con il settore Risorse Umane e dallo stesso valutate di concerto con la Direzione Aziendale.

*Ai fini dell'efficacia, il presente accordo esplica efficacia erga omnes, siccome approvato e sottoscritto per accettazione di tutti i punti espressi da tutte le parti costituite.*

*Letto, confermato e sottoscritto.*

*Torino, 24 settembre 2019*

*Il Direttore Generale*

*Marco Milanese*




*RSA FISAC CGIL*

*Claudia Regalbuto*

*Claudia Regalbuto*

*RSA FIRST CISL*

*Giuseppe Mangia*



CA 

